



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Giugliano in C. (NA)

Protocollo: **0045110 I**

Data: 30/04/2020

Classificazione: 04.06

Parere dell'Organo di Revisione

Dato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, D. Lgs. 267/2000

Verbale n. 12 del 29 aprile 2020

Parere sulla proposta di modifica del Regolamento per la Tassa Rifiuti - TARI

Da trasmettere:

Al sig. Commissario Straordinario

Al Segretario Generale

Al Dirigente Settore Finanziario



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 12/2020

In data 29 aprile 2020, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del dott. Luigi Sorrentino, dott. Vincenzo De Simone e dott. Michele Palmieri, a seguito della richiesta di parere sulla "Proposta di modifica del regolamento TARI vigente", della Città di Giugliano in Campania, trasmessa in data 24 aprile 2020 a mezzo mail, dal funzionario del Servizio Entrate Tributarie dott. Sergio Pirozzi, ed ha articolato il proprio richiesto parere.

PREMESSO

Che l'art. 239, art. 1 comma 7 del Testo Unico (DLgs. N.267/2000) prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;


RICHIAMATI

- Gli art. 52 del D Lgs. 446/97 e 7 del D. Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare degli enti locali e l'art. 53 - comma 16 - della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27 - comma 8 - della legge 448/2001, che stabilisce quale termine ultimo per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, quale condizione per farne decorrere retroattivamente l'effetto giuridico dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42" e s,m,i;
- Visto il comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020) stabiliscono quanto segue:"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

VISTE le proposte di modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) così riassunte:

- **modifica art. 10 comma 5** (eliminato il precedente comma 5 e inserito nuovo comma 5)
 - o Il precedente comma 5: “Le nuove attività produttive godranno dell'esenzione del tributo dalla data di apertura fino al 31 dicembre dello stesso anno. La riduzione di cui al comma precedente non è applicabile in tutti i casi di chiusura di una vecchia attività e riapertura, anche con nuova partita iva, da parte della stessa persona titolare o contitolare e/o comunque altra persona facente parte dello stesso nucleo familiare del titolare e/o contitolare”.
 - o Viene sostituito con il seguente: “Le nuove attività produttive godranno di una riduzione del 40% sul tributo, dalla data di apertura fino al 31 dicembre dello stesso anno, calcolato sull'ammontare del tributo originariamente dovuto per tale periodo. La riduzione è applicabile solo qualora si tratti di una nuova attività non derivante da subentro o subingresso o cessazione di attività già presente e riapertura della stessa con nuova partita iva. Se la persona titolare o contitolare e/o comunque altra persona facente parte dello stesso nucleo familiare del titolare e/o contitolare ha già usufruito in precedenza, per il 2019, di analogha agevolazione legata ad una nuova apertura, non è possibile concedere la presente agevolazione”
- **Eliminazione art. 26 comma 3:**
 - o Per le attività commerciali, con sede operativa ubicata nelle seguenti strade: Via S. Caterina da Siena; Via Bartolo Longo; Via S. Felice e Crescenzo; Via S. Maria Goretti; Via Giuseppe Moscati ovest. Si concede per l'anno 2019 una riduzione del 50% della tariffa TARI spettante. I mancati introiti derivanti dalla riduzione saranno compensati con fondi del bilancio comunale.
- **Modifica Art.26 bis:** Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati - è previsto l'abbassamento delle agevolazioni
 - o Per le imprese che avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati la riduzione della tassa passa dal 40% al 30%.
 - o Per le imprese che avviano al riciclo almeno il 80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati la riduzione della tassa passa dal 60% al 40%.



- Inserimento ART.32, comma 3, (collegamento alla nuova procedura di riscossione coattiva): le attività concernenti la gestione dei crediti comunali relativi alla TARI successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, compresi tra l'altro anche gli aspetti legati ad una eventuale rateizzazione, sono disciplinati secondo quanto previsto dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal Regolamento per la Riscossione Coattiva approvato dal Comune di Giugliano in Campania;
- Modifica dell'Allegato B, gli studi professionali passano dalla categoria punto 11 alla categoria punto 12;
- La proposta di deliberazione presentata al Commissario Straordinario dott. Umberto Cimmino, del Funzionario Responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie - Settore Servizi Finanziari dott. Sergio Pirozzi, di approvare le modifiche al regolamento TARI;

Preso atto che le prescritte modifiche alla natura del tributo con la previsione di una tariffazione puntuale sono rinviate a successivi provvedimenti di modifica, come relazionato dal funzionario responsabile dott. Sergio Pirozzi, "in quanto con un orizzonte di realizzazione ancora incerto (probabilmente dal 2022) e legato ai tempi di aggiudicazione del nuovo appalto del servizio di igiene urbana";

VISTO INOLTRE

- il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, all'unanimità

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la modifica del Regolamento TARI.

Raccomanda:

- di adottare entro i termini di legge gli adempimenti prescritti in merito alla TARI dall'Autorità di Regolamentazione dell'Energia e dell'Ambiente (ARERA) con deliberazione 443/2019/R/rif, 444/2019/R/rif, finalizzati ad incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti,

omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti prescritti dal "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti" varato dall'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente che ha anche fissato gli obblighi di trasparenza verso gli utenti"

- di pubblicare il presente regolamento sul Portale del Federalismo Fiscale in conformità alla normativa vigente in quanto, come precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con circolare 2/DF del 22 novembre 2019, a seguito dell'emanazione dell'art. 15-bis del decreto legge n.34 del 2019, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI. In precedenza, tale pubblicazione aveva esclusivamente valenza informativa.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Vincenzo De Simone

dott. Luigi Sorrentino

dott. Michele Palmieri

